

Violenza assistita e maltrattamenti in famiglia: le modifiche introdotte dal c.d. codice rosso.

di **Antonella Massaro, Giulio Baffa, Alessandro Laurito**

Sommario: **1.** Il superamento del bene/valore "famiglia" come necessaria premessa agli interventi di riforma. – **2.** L'*escalation* di tutela del minore "vittima" di reato. Esigenze politico-criminali e (prevedibili) problemi di coordinamento. – **3.** Mancata coincidenza terminologica tra il secondo e il quinto comma dell'art. 572 c.p.: «in presenza o in danno» vs «assiste». – **4.** Mancata coincidenza "soggettiva" tra il secondo e il quinto comma dell'art. 572 c.p.: il minore "vale più" della donna in stato di gravidanza e della persona disabile? – **5.** Rischio di un *bis in idem* sostanziale? – **6.** Verso un nuovo concetto di "persona offesa"?

1. Il superamento del bene/valore "famiglia" come necessaria premessa agli interventi di riforma

Se nei decenni scorsi il diritto penale privilegiava un atteggiamento di "non ingerenza" nel complesso universo delle dinamiche familiari, la tendenza attuale sembra ispirata a un più marcato interventismo: l'attenzione, tuttavia, si concentra non tanto sulla "famiglia", intesa come autonomo (e non meglio definito) oggetto di tutela penale, quanto piuttosto sui singoli componenti della stessa, in quanto persone titolari di propri interessi¹.

In questo contesto si inserisce anche la crescente attenzione riservata, da parte del legislatore penale, ai fenomeni di c.d. violenza assistita o indiretta² comprensiva di quelle condotte che, pur non traducendosi in forme di violenza fisica direttamente rivolte, in particolare, a un soggetto vulnerabile cagionino allo stesso sofferenze morali capaci di incidere in maniera negativa sulla sua integrità psico-fisica³. Se la violenza assistita si trova calata entro la più ampia cornice della violenza domestica, la casistica di riferimento è quella del minore costretto ad assistere ad episodi di violenza rivolti a un soggetto, solitamente la madre, cui sia legato da vincoli affettivi.

¹ Per tutti i necessari riferimenti S. RIONDATO, *Introduzione a «famiglia» nel diritto penale italiano*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. IV, Giuffrè, 2011, 3 ss.

² Sul concetto di violenza assistita nell'evoluzione giurisprudenziale v. D. FALCINELLI, *La "violenza assistita" nel linguaggio del diritto penale. Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato dall'art. 61 n. 11 quinquies c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2017, 173 ss.

³ In particolare, in relazione alla vittima minore, v. *amplius* M. BERTOLINO, *Il minore vittima del reato*, Giappichelli, 2008.

A fronte di fenomeni di questo tipo, la fattispecie chiamata a sorreggere il peso di una risposta penale indubbiamente non scontata è anzitutto quella dei maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), che, del resto, ha visto progressivamente ampliare la propria sfera di operatività: si pensi alla rilevanza attribuita dalla giurisprudenza ai c.d. maltrattamenti omissivi⁴ e al concorso per omissione in condotte commissive maltrattanti⁵ o, ancora, alla sostanziale “riscrittura” legislativa del concetto di “famiglia”⁶.

⁴ Cass., Sez. VI pen., 29 gennaio 2015, n. 4332, in *Dejure*, secondo cui possono integrare il delitto di cui all’art. 572 c.p. non solo fatti commissivi, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della “persona debole” da tutelare. Da queste premesse deriva che il fatto tipico comprende anche la “posizione passiva dei figli minori”, qualora gli stessi risultino “sistematici spettatori obbligati” delle manifestazioni di violenza, anche psicologica del padre nei confronti della madre: dovrebbe però trattarsi di «un quadro di fatti commissivi, abitualmente lesivi della personalità materna, ma al tempo stesso connotati, in capo al soggetto maltrattante, e per la parte corrispondente alla “prole-presente”, da “indifferenza omissiva”, frutto di una deliberata e consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi». In dottrina v. per tutti T. VITARELLI, *Maltrattamenti mediante omissione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/1998, 179 ss.; F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979, 263; G.D. PISAPIA, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Utet, 1993, 524.

⁵ Cass., Sez. VI pen., 1 febbraio 2018, n. 10763, in *Cass. pen.*, 7-8/2018, 2508 ss. (con nota di M. LEPERA, *Maltrattamenti mediante omissione: una ingiustificata estensione della punibilità*) precisa che il reato di maltrattamenti in famiglia può essere realizzato anche mediante concorso per omissione in condotte commissive e, quindi, anche in assenza di un rapporto diretto tra reo e vittima. Poiché il reato di cui all’art. 572 c.p. è punito a titolo di dolo generico, sarebbe necessario e sufficiente che il soggetto, tenuto ad attivarsi per impedire l’evento lesivo, abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi e ometta di farlo, risultando per contro irrilevanti le specifiche motivazioni che sorreggano la condotta del soggetto.

⁶ Il punto di partenza pressoché obbligato di un’indagine sulle numerose modifiche legislative dell’art. 572 c.p. è costituito dalla decisa riscrittura dell’oggetto giuridico del reato inteso come «interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia quale nucleo elementare, coniugale e parentale, della società e dello Stato e quale istituto di ordine pubblico» (V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VII, Utet, 1984, ed. V, aggiornato da P. Nuvolone, G.D. Pisapia, 926. Nello stesso senso, A.M. COLACCI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, Jovene, 1963, 25 ss.). Invero, il superamento del bene/valore meta-individuale “famiglia”, incardinato su logiche paternalistiche del diritto penale, ha lasciato il posto ad una prospettiva di protezione incentrata sulla persona. Detto altrimenti, l’oggetto specifico della fattispecie delittuosa andrebbe individuato nella tutela dell’intera personalità della vittima (*recte*: soggetto debole) nello svolgimento di rapporti particolari quali appunto sono quelli che nascono con la famiglia o che fanno capo all’altrui autorità o che sono, nel caso di minori, caratterizzati dall’estrema debolezza del soggetto passivo. Così, anche per un esame delle varie teorie in merito all’interesse protetto dall’art. 572 c.p. v. F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Giuffrè, 1975, 228 ss. Si tratta, in effetti, di una problematica che si colloca nel più ampio reticolo delle questioni solitamente ricondotte entro la cornice del paternalismo penale, a partire dalle scelte di criminalizzazione in tema di prostituzione e di fine vita: sul punto, valga per tutti il riferimento ad A. CAVALIERE, *Introduzione ad uno studio sul paternalismo in diritto penale*, in *Arch. pen. web*, 3/2017.

Non è un caso che anche gli interventi legislativi in materia di violenza di domestica e/o di genere, approdati di recente al c.d. codice rosso, abbiano “chiamato in causa” l’art. 572 c.p., modificandone ulteriormente l’ambito applicativo. La linea di tendenza è stata quella di prevedere degli aggravamenti di pena qualora la violenza assistita si collochi nel più ampio contesto dei maltrattamenti in famiglia, anche se il percorso seguito (tanto dal legislatore quanto della giurisprudenza) risulta indubbiamente complesso e non scontato sul piano interpretativo.

2. L’escalation di tutela del minore “vittima” di reato. Esigenze politico-criminali e (prevedibili) problemi di coordinamento

La l. n. 119 del 2013 (di conversione del d.l. n. 93 del 2013) ha introdotto all’art. 61, n. 11-*quinqües* c.p. una circostanza aggravante applicabile quando, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572 c.p., il fatto fosse commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza⁷. La stessa legge abrogava l’allora secondo comma dell’art. 572 c.p., che prevedeva un aumento di pena per il fatto commesso in danno di persona minore degli anni quattordici⁸.

Ai fini di pervenire a un coerente coordinamento sistematico tra l’art. 61, n. 11-*quinqües* c.p. e la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, la giurisprudenza era pervenuta a distinguere due ipotesi⁹, con evidenti ripercussioni sul piano processuale.

Nel caso in cui le condotte vessatorie commesse nei confronti dell’altro genitore si traducevano in veri e propri maltrattamenti (in forma omissiva)

⁷ Per un commento all’art. 61, n. 11-*quinqües* c.p. v. per tutti G.L. GATTA, *Art. 61*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini, G.L. Gatta, Giuffrè, 2015, 1279; D. FALCINELLI, *La “violenza assistita” nel linguaggio del diritto penale*, cit., 173 ss. In generale sulla l. n. 119 del 2013 si rinvia alle considerazioni critiche di E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione “a caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13 in tema di “femminicidio”*, in *Dir. pen. cont.*, 12 dicembre 2013; F. MANTOVANI, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, in *Criminalia*, 2013, 63 ss. e all’indagine monografica di A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio. Le norme penali di contrasto e la legge n. 119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio)*, Esi, 2015, 133-134.

⁸ È bene ricordare come, in realtà, già il d.l. n. 93 del 2013 prevedeva nell’art. 572 c.p. l’aggravante speciale della c.d. violenza assistita, che, in sede di conversione, fu collocata come aggravante (semi) comune nell’art. 61, n. 11-*quinqües*. Cfr. la Relazione di L. PISTORELLI a *Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo*, *Rel. n. III/03/2013, Roma, 16 ottobre 2013*: «Novità legislative: L. 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in legge del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”», in *Dir. pen. cont.*, 15 ottobre 2013. V., sul punto, altresì, A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, cit., 133-134.

⁹ Per tutti i necessari riferimenti si rinvia alla dettagliata ricostruzione effettuata dalla *Relazione della Corte di Cassazione - Ufficio del Massimario*, 27 ottobre 2019, in www.cortedicassazione.it.

del minore, la Corte di cassazione, sviluppando un orientamento già emerso nella giurisprudenza di legittimità¹⁰, concludeva per la “diretta” applicabilità dell’art. 572 c.p.: in questo caso il minore sarebbe stato considerato persona offesa del reato, con la conseguente possibilità di costituirsi parte civile. Queste sono le ipotesi che si potrebbero definire di *violenza assistita-maltrattamento*¹¹.

Qualora invece il minore “fosse stato presente” agli atti di violenza, senza però che nei suoi confronti potesse considerarsi superata la soglia dei maltrattamenti, avrebbe trovato applicazione l’art. 61, n. 11-*quinquies* c.p. e il minore non avrebbe potuto considerarsi soggetto passivo del reato¹². Queste sono le ipotesi che si potrebbero definire di *violenza assistita “semplice”*.

Intervenendo su questo assetto normativo, la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) ha modificato tanto la formulazione dell’aggravante prevista all’art. 61, n. 11-*quinquies* c.p. quanto quella dell’art. 572 c.p.¹³.

¹⁰ In argomento, celeberrima la pronuncia Cass., Sez. V pen., 22 ottobre 2010, n. 41142, in *Dejure*, secondo cui «Integra il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) anche nei confronti dei figli la condotta di colui che compia atti di violenza fisica contro la convivente, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi». Nello stesso senso, in precedenza Cass., Sez. VI pen., 21 dicembre 2009, n. 8592, in *Dejure*.

¹¹ Così Cass., Sez. VI pen., 10 dicembre 2014, n. 4332, in *Dejure*; Cass., Sez. VI pen., 23 febbraio 2018, n. 18833, in *Dejure*; Cass., Sez. V pen., 29 marzo 2018, n. 32368, in *Dejure*. Ma anche Cass., Sez. III pen., 17 maggio 2016, n. 45403, in *Dir. pen. cont.*, 7 dicembre 2016, con nota di M. CORTINOVIS, *Violenza in famiglia: anche chi “assiste” è persona offesa dal reato e legittimata a costituirsi parte civile*.

¹² I giudici di legittimità hanno affermato a più riprese che, nel caso di maltrattamenti in famiglia commessi alla presenza di minori, l’aggravante dell’art. 61, n. 11-*quinquies* sussiste «tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all’autore del reato, se questi, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza». Così Cass., Sez. I pen., 14 marzo 2017, n. 12328, in *Giurisprudenza Penale Web*, 4/2017, con nota di M. TELESKA, *Una nota sull’aggravante della cd. violenza assistita: è sufficiente che il minore percepisca il fatto di reato*, e in *Dir. pen. cont.*, 9 maggio 2017, con nota di A. CHIBELLI, *La Cassazione e la latitudine applicativa dell’aggravante di aver commesso il fatto “in presenza di minori”*.

¹³ Per un commento all’art. 9, l. n. 69 del 2019 v. D.M. SCHIRÒ, *Le modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, in *Commento alla L. 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, a cura di B. Romano, A. Marandola, Pacini Editore, 2020, 91 ss.; S. BELLOTTI, *Dei reati in generale*, in *Il codice rosso commento organico alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, a cura di A. Conz, L. Levita, Dike, 2019, 125 ss.; L. PIRAS, *Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi*, *ivi*, 175 ss. In generale,

Più nel dettaglio, dall'art. 61, n. 11-*quinqües* c.p. è stato "espunto" il riferimento all'art. 572 c.p., facendo transitare l'aggravante direttamente nel testo dello stesso articolo. L'attuale comma secondo dell'art. 572 c.p. prevede infatti che *la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi*. Il successivo comma quinto precisa poi che *il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato*. Si tratta chiaramente di una modifica volta a rafforzare la tutela del minore, soprattutto in sede processuale, tentando di stabilizzare per via legislativa quelle conclusioni cui era già pervenuta la giurisprudenza antecedente alla riforma. La formulazione delle nuove disposizioni, tuttavia, potrebbe presentare delle criticità a livello interpretativo, con le quali è possibile che la giurisprudenza sia chiamata presto a confrontarsi.

3. Mancata coincidenza terminologica tra il secondo e il quinto comma dell'art. 572 c.p.: «in presenza o in danno» vs «assiste».

Il primo aspetto problematico attiene alle scelte terminologiche del legislatore del 2019 e, in particolare, alla necessità (o meno) di coordinarle rispetto al linguaggio che si stava consolidando nella giurisprudenza *ante* riforma.

Il secondo comma dell'art. 572 c.p., riprendendo la formulazione dell'art. 61, n. 11-*quinqües* c.p., parla di "*fatto commesso in presenza o in danno del minore*", mentre nel quinto comma si fa riferimento al "*minore che assiste ai maltrattamenti*".

La giurisprudenza antecedente al 2019 aveva interpretato in senso ampio il concetto di "presenza" ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-*quinqües* c.p., precisando tanto che non fosse necessaria l'effettiva comprensione, da parte del minore, della portata offensiva delle condotte poste in essere, quanto che l'aumento di pena potesse operare anche nei casi in cui la condotta violenta non fosse avvenuta "davanti agli occhi" del minore: «*L'aggravante – osservavano i giudici di legittimità – è in definitiva configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, pur non assistendovi direttamente, anche quando la sua presenza non sia visibile all'agente, sempre che costui ne abbia la consapevolezza, ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza*»¹⁴.

sulla legge de qua L. ALGHERI, *Il c.d. codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Dir. pen. proc.*, 10/2019, 1363 ss.

¹⁴ Cass., Sez. I pen., 6 marzo 2018, n. 22859, in *Dejure*. La Suprema Corte precisa che il significato di questa "percezione" non richiede che il minore sia anche in condizione, per il grado di maturità psico-fisica conseguito, di comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi a suo cospetto. Una simile conclusione, perfettamente in linea con la

Il concetto di “in presenza”, detto altrimenti, non sarebbe stato coincidente con quello di “al cospetto”, sia dal punto di vista materiale (condotta posta in essere al cospetto e dunque davanti agli occhi del minore), sia dal punto di vista soggettivo (consapevolezza da parte dell’autore che il fatto è commesso in presenza del minore).

La giurisprudenza, dunque, individuava una dicotomia tra il “minore che percepisce” e il “minore che assiste”, configurando quest’ultima come ipotesi più restrittiva rispetto alla prima.

Se si mantenesse inalterata questa lettura anche in riferimento ai nuovi commi dell’art. 572 c.p., dovrebbe concludersi che il minore possa assumere la qualifica di persona offesa solo nei casi nei quali assista direttamente ai maltrattamenti, e non in tutte le ipotesi in cui si configurerebbe l’aggravante. A meno che non si ritenga di poter leggere in maniera omogenea il secondo e il quinto comma, considerando essenzialmente come sinonimi il concetto di “maltrattamenti commessi in presenza del minore” e “maltrattamenti cui il minore assiste”.

4. Mancata coincidenza “soggettiva” tra il secondo e il quinto comma dell’art. 572 c.p.: il minore “vale più” della donna in stato di gravidanza e della persona disabile?

Un secondo elemento di potenziale criticità attiene alla valorizzazione della tutela del minore rispetto a quella di altri soggetti vulnerabili, ai quali pure si riferiscono le disposizioni in materia di violenza assistita.

Il quinto comma dell’art. 572 c.p. attribuisce la qualifica di persona offesa al solo minore di anni diciotto, mentre l’aggravante del secondo comma si applica anche ai maltrattamenti commessi in presenza o in danno di donna in stato di gravidanza o di soggetto disabile. Il disallineamento normativo, che quindi potrebbe considerarsi viziato sul piano della ragionevolezza, sembra giustificarsi, nell’ottica del legislatore, in ragione della maggiore pericolosità (presunta) insita nella condotta di maltrattamento cui assista un minore¹⁵.

Dovrebbe in ogni caso restare ferma la possibilità di considerare come vittima-persona offesa anche la donna incinta o il disabile, qualora si riesca a

formulazione letterale della disposizione, risulterebbe altresì coerente con la *ratio* aggravatrice, ravvisabile nell’esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, proprio a cagione dell’incompiutezza del loro sviluppo psico-fisico, risultino particolarmente vulnerabili all’altrui condotta aggressiva.

¹⁵ Cfr. M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, Jovene, 2015, 152 ss. che individua nel minore la persona offesa vulnerabile per eccellenza: «[...] la necessità di ritenere la vittima minore come potenziale soggetto passivo debole, a cui la legislazione penale deve guardare con premura, discende, ancor prima che dagli studi vittimologici, dalla Costituzione stessa, dove (in maniera più o meno esplicita) vengono sanciti i diritti fondamentali dei minori, nonché dalle fonti sovranazionali, le quali [...] rivestono un ruolo primario nella promozione dei diritti inviolabili dei minori».

provare la sussistenza di veri e propri maltrattamenti nei loro confronti, già tipici alla stregua dell'art. 572, primo comma, c.p.

Se così fosse, la disposizione del quinto comma finirebbe per risolversi in una semplificazione probatoria in relazione al soggetto minore: sebbene, come del resto affermato dalla giurisprudenza già prima del 2013, il minore possa costituire "direttamente" persona offesa del reato di maltrattamenti, con la riforma del 2019 è sufficiente provare che abbia assistito a dei maltrattamenti rilevanti ex art. 572 c.p., semplificando di molto l'onere della prova a carico del pubblico ministero.

5. Rischio di un *bis in idem* sostanziale?

Le considerazioni sintetizzate nel punto precedente determinano un'ulteriore questione problematica. Qualora, in effetti, risultasse chiaramente dimostrato che il minore è "direttamente" soggetto passivo del delitto di maltrattamenti, si determinerebbe già, sulla base del solo primo comma dell'art. 572 c.p., un concorso formale tra il reato commesso ai danni dell'altro componente del nucleo familiare e quello che si configura a danno del minore.

In questi casi non solo l'ultimo comma dell'art. 572 c.p. diverrebbe superfluo, ma, applicando l'aggravante obbligatoria del secondo comma, si perverrebbe a una doppia valutazione negativa della medesima condotta di maltrattamento: come elemento che integra la tipicità del reato e come presupposto della circostanza aggravante. Da ciò deriverebbe una violazione del *ne bis in idem* sostanziale e, in ogni caso, un dubbio di legittimità costituzionale sul piano della proporzione della risposta sanzionatoria¹⁶.

6. Verso un nuovo concetto di "persona offesa"?

Se si volessero "contestualizzare" i recenti interventi legislativi in materia di violenza assistita e di maltrattamenti in famiglia, dovrebbe certamente evidenziarsi la costante tendenza verso un diritto penale orientato non solo e non tanto alla costruzione di "tipi d'autore", ma anche e soprattutto alla valorizzazione di "tipi di vittima".

Le costruzioni più tradizionali della teoria generale del reato focalizzano la propria attenzione sul soggetto attivo, tendendo a marginalizzare il possibile ruolo della vittima sul versante tanto degli istituti di parte generale quanto della descrizione delle singole fattispecie incriminatrici.

¹⁶ Fermi restando i richiamati problemi di coordinamento, la precedente previsione dell'aggravante all'interno del comma 1, n. 11-*quinquies* dell'art. 61 c.p. sembrava risolvere in radice ogni violazione del canone del *ne bis in idem*, considerando che l'applicabilità delle circostanze comuni è subordinata, già sul piano positivo, alla condizione che esse non siano elementi costitutivi del reato cui accedono. In argomento, seppur in relazione al diverso settore dell'immigrazione clandestina, v. L. MASERA, *Immigrazione*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125)*, a cura di O. Mazza, F. Viganò, Giappichelli, 2008, 13-14.

Lo stesso concetto di “vittima”, del resto, fatica ad affermarsi a livello normativo¹⁷: il codice penale e il codice di procedura penale fanno piuttosto riferimento alla persona offesa dal reato per indicare il soggetto titolare dell’interesse giuridico offeso, distinto dal soggetto danneggiato.

L’attenzione alla vittima ha assunto una rilevanza progressivamente crescente, tanto come possibile strumento di limitazione della responsabilità penale¹⁸ quanto in funzione di criminalizzazione o, comunque, di ampliamento della sfera del penalmente rilevante¹⁹.

In relazione a questo secondo aspetto, il riferimento è soprattutto all’introduzione di norme volte a rafforzare la tutela penale in presenza di soggetti considerati particolarmente vulnerabili²⁰, rispetto alle quali

¹⁷ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, cit., 137-138: «Senonché, nel codice Rocco, pur a fronte di una “valorizzazione” del ruolo della persona offesa rispetto al codice previgente, non è comunque individuabile una dogmatica del soggetto passivo stesso, in quanto [...] le non poche norme in cui rileva quest’ultimo non sono organizzate razionalmente e sistematicamente. Inoltre, quanto meno nelle disposizione presenti nell’impianto originario del codice, manca una coscienza vittimologica specifica, poiché la vittimologia si afferma [...] all’incirca venti anni dopo l’elaborazione del codice penale: infatti, quelle norme incriminatrici che prevedono forme di tutela rafforzata per le vittime deboli costituiscono solamente manifestazione di un principio etico, profondamente radicato in ogni comunità, espressivo della necessità di tutelare la persona debole» (Corsivi dell’A.).

¹⁸ Si pensi, anzitutto, al principio di autoresponsabilità della vittima, che, nella sua accezione “minimale”, rinvia a una ripartizione delle sfere di competenze-responsabilità: l’altra faccia della medaglia del *sibi imputet* è rappresentata, infatti, dall’“effetto liberatorio” che si produce in capo al titolare di una sfera di competenza “contigua” a quella del soggetto autoresponsabile. I luoghi sistematici nei quali il principio di autoresponsabilità trova più frequente applicazione sono quelli che ruotano attorno al baricentro dell’autoesposizione a pericolo da parte del soggetto passivo, nelle diverse articolazioni del consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p., del comportamento colposo della vittima e del concorso di colpe. In argomento, tra le indagini monografiche di riferimento nella dottrina italiana si segnalano O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Giappichelli, 2003; L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Giappichelli, 2004; S. TORDINI CAGLI, *Principio di autodeterminazione e consenso della vittima*, Bononia University Press, 2008; G. CIVELLO, *Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio*, Giappichelli, 2017.

¹⁹ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, cit., 151 ss. L’A. osserva come la “tendenza” dell’attuale legislazione penale ad una più ampia tutela della vittima “vulnerabile” sia non di rado dettata dall’utilizzo “simbolico” dello strumento criminale. Con particolare riguardo alla violenza assistita, D. FALCINELLI, *La “violenza assistita” nel linguaggio del diritto penale*, cit., 173 ss. la quale rileva come la sensibilità del legislatore nei confronti del soggetto passivo stia segnando il ritorno all’ideologia del “diritto penale per la vittima” e, quindi, ad una impostazione vittimo-centrica della giustizia criminale.

²⁰ In generale, sulla tutela delle vittime c.d. vulnerabili anche in una prospettiva processualistica, si rinvia a P.P. PAULESU, *Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d’insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Giappichelli, 2017, 154 ss.

l'emersione di un particolare tipo d'autore è "solo" la conseguenza dell'attenzione posta a un determinato tipo di vittima.

La tendenza cui si è fatto rapido cenno va di pari passo alla emancipazione del concetto criminologico di "vittima" da quello tecnico-giuridico di "persona offesa"²¹.

Posto però che, sulla base dell'attuale diritto positivo, solo alla persona offesa sono attribuite determinate "prerogative" sul piano processuale, il legislatore sembra concedere spazi di ingresso al concetto ampio di vittima attraverso una riscrittura del concetto di persona offesa. Qualora la tendenza in questione risultasse confermata, magari in presenza di altre categorie di vittime vulnerabili, le implicazioni sistematiche che ne conseguirebbero sarebbero certamente di rilievo.

²¹ Sul concetto di persona offesa, necessario il rinvio a A. PAGLIARO, *Tutela penale della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 44 ss; E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di E. Amodio, O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, 1989, 537 ss. Nella prospettiva sovranazionale, S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 29/2012/UE*, in *Lo statuto delle vittime di reato*, a cura di L. Luparia, Giuffrè, 2015, 6 ss.